# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 24 aprile 1980**

**che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, della sottovoce 56.07 A della tariffa doganale comune, categoria 3, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri**

**(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

(80/495/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 18 aprile 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, della sottovoce 56.07 A della tariffa doganale comune, categoria 3, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari della Repubblica popolare cinese, ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che nel contesto di detto accordo la Repubblica popolare cinese si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che ai fini dell'attuazione del predetto accordo e per tenere conto delle sue particolarità il Consiglio, a mezzo del regolamento (CEE) n. 3061/79, del 20 dicembre 1979 [1], ha istituito uno specifico regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà che si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979 [2], in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva alla data di adozione della presente decisione :

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 56.07 A<br>(codici Nimexe :<br>56.07-01, 04, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36)<br>categoria 3 | Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia |

[1] GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.

[2] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1980.

*Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*